



Informacoop



Periodico di informazione ed aggiornamento in materia fiscale, di lavoro, di diritto societario e professionale

Villorba, 27 Marzo 2015

Informacoop N.10/2015

Amministrazione del personale

In collaborazione con



SER.COOP.DE.

Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.

Specialisti per le Cooperative



CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE

Tfr in busta paga: pubblicato il DPCM con le norme attuative

È stato pubblicato in G.U. il DPCM 29/2015 recante le norme attuative per la liquidazione in busta paga del TFR maturando (c.d. Qu.I.R.). Il decreto entra in vigore il 3 aprile e i datori di lavoro inizieranno a liquidare mensilmente il TFR in busta paga, ai lavoratori che ne faranno richiesta, direttamente dalla mensilità di aprile. In allegato si fornisce il modello utilizzabile per la richiesta.



Nel Dpcm n. 29 del 20 febbraio 2015 sono riportate le norme attuative per la liquidazione in busta paga della quota di TFR maturando (c.d. Qu.I.R. – Quota Integrativa della Retribuzione), introdotta, in via sperimentale in relazione ai periodi di paga decorrenti dal **1° marzo 2015 al 30 giugno 2018**, dalla Legge di Stabilità 2015.

Ricordiamo che l'erogazione mensile della quota di TFR è una **facoltà** per il **lavoratore**, il quale è dunque libero di scegliere in tal senso, mentre risulta essere un **obbligo** per il **datore di lavoro**, nell'ipotesi in cui la predetta facoltà sia esercitata dal lavoratore.

L'obiettivo principale della norma è sicuramente quello di aumentare, nel breve periodo, le disponibilità finanziarie dei dipendenti tramite la liquidazione di una somma che, generalmente, matura di anno in

anno ma la cui esigibilità, fatti salvi i casi di richiesta delle anticipazioni, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

LAVORATORI BENEFICIARI (art. 3)

Possono presentare richiesta di liquidazione mensile della Qu.I.R. i **lavoratori dipendenti** da datore di lavoro del **settore privato**, con rapporto di lavoro subordinato da almeno **6 mesi**. Rimangono **esclusi**:

- a) I lavoratori domestici;
- b) I lavoratori dipendenti del **settore agricolo** (compresi i dipendenti di **cooperative agricole inquadrati ai sensi della L.240/1984** e le **cooperative sociali che svolgono attività agricola**);
- c) I lavoratori dipendenti per i quali la legge, ovvero il CCNL, prevede la corresponsione periodica del TFR ovvero l'accantonamento del TFR medesimo presso terzi (ad es. gli impiegati **ENPAIA**);
- d) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro sottoposti a **procedure concorsuali**;
- e) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un **accordo di ristrutturazione dei debiti** di cui all'articolo 182-bis della Legge fallimentare;
- f) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un **piano di risanamento** attestato di cui all'articolo 67, comma 2, lettera d), della Legge fallimentare;
- g) I lavoratori dipendenti da **datori di lavoro** interessati da interventi di **CIGS, anche in deroga**, limitatamente ai lavoratori dipendenti in forza all'unità produttiva interessata dai predetti interventi;
- h) I lavoratori dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un **accordo di ristrutturazione dei debiti** e di **soddisfazione dei crediti** di cui all'articolo 7, della Legge 27 gennaio 2012, n.3.



Rimane preclusa la possibilità di vedersi liquidata la quota di Qu.I.R. in busta paga per i lavoratori dipendenti che, a fronte di un contratto di finanziamento che comporta la cessione del quinto dello stipendio, abbiano fornito il TFR a garanzia del finanziamento. Tale preclusione permane fino all'estinzione del debito del lavoratore

QUOTA EROGABILE (art. 4)

La **Qu.I.R.** da liquidare, su espressa richiesta del lavoratore, è pari alla **quota maturanda di TFR** determinata sulla base delle disposizioni dell'articolo 2120 del Codice civile, **al netto del contributo dello 0,50% Ivs ove dovuto**.

Preme evidenziare che la **richiesta di liquidazione del Qu.I.R.** può essere **esercitata anche in caso di conferimento del TFR** maturando alle **forme pensionistiche complementari**. In tale ipotesi, nel corso del periodo di durata della predetta opzione, la partecipazione del lavoratore dipendente alla forma pensionistica complementare **prosegue senza soluzione di continuità** con **conseguente obbligo di versamento** dell'eventuale **contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro** (art. 3,co.2).

MODALITÀ DI RICHIESTA (art.6)

Le modalità di richiesta di liquidazione della Qu.I.R. sono indicate nell'art. 5 del DPCM: i lavoratori beneficiari possono richiedere al datore di lavoro la liquidazione mensile della Qu.I.R. attraverso la presentazione di apposita istanza (mod. allegato). A seguito di tale richiesta il datore di lavoro dovrà:

- 1) Verificare che il lavoratore abbia tutti i requisiti per accedere all'opzione;

- 2) Rilasciare al dipendente per ricevuta copia della richiesta controfirmata o attestazione di ricevimento in formato elettronico;
- 3) Per la generalità dei datori di lavoro: erogare la Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello della richiesta e fino al 30 giugno (o fino alla cessazione del rapporto di lavoro); per i datori di lavoro che accedono al finanziamento assistito da garanzia (art. 6 co.1, *vedi riquadro più sotto*): erogare la Qu.I.R. a partire dal terzo mese successivo a quello della richiesta e fino al 30 giugno 2018 (o fino alla cessazione del rapporto di lavoro).
- 4) Erogare la Qu.I.R. secondo le modalità e i tempi di erogazione della retribuzione.

Il
Finanziamento
Assistito
Art. 6 DPCM

IL FINANZIAMENTO ASSISTITO

L'art. 6 del DPCM si occupa dei datori di lavoro che per far fronte alla liquidazione mensile della Qu.I.R. ai lavoratori accedono ad una speciale forma di finanziamento.

I datori di lavoro interessati sono coloro che:

- 1) hanno meno di 50 dipendenti;
- 2) non versano il TFR al fondo tesoreria INPS.



Il finanziamento:

è assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia istituito appositamente presso l'INPS e secondo le modalità indicate nell'art. 10 del DPCM, e in ultima istanza dallo Stato.

Gli intermediari aderenti (banca o intermediario finanziario che aderisce all'accordo sottoscritto tra Ministero del Lavoro, dell'Economia e l'ABI) richiederanno la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili ex d.lgs. 385/1993.

Per accedere al finanziamento i datori di lavoro dovranno presentare all'intermediario una specifica certificazione dei requisiti aziendali rilasciata dall'INPS.

Una volta stipulato il contratto tra datore di lavoro e intermediario, quest'ultimo comunicherà all'INPS l'avvenuta concessione del finanziamento la cui misura non può eccedere l'importo della Qu.I.R. certificato mensilmente dall'INPS. L'Istituto, da parte sua, rende disponibile, ogni mese, sia al datore di lavoro che all'intermediario, la certificazione della misura della Qu.I.R. da finanziare. A questo punto l'intermediario provvede all'erogazione del finanziamento nella misura indicata dalla predetta certificazione.

TRATTAMENTO FISCALE E PREVIDENZIALE (art.6)

Viene confermato che la Qu.I.R.

- ☐ è assoggettata a **tassazione ordinaria** e **concorre** alla formazione del **reddito complessivo** per il calcolo delle addizionali e delle detrazioni d'imposta. **Non concorre** invece alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'attribuzione del **bonus 80 euro**.
- ☐ **non costituisce imponibile ai fini previdenziali**.

Il TFR mensilizzato sarà dunque assoggettato a tassazione ordinaria tramite l'applicazione delle aliquote a scaglioni del reddito previste dal T.U.I.R., al posto della tassazione separata. La tassazione separata, come noto, è generalmente più favorevole per il lavoratore in quanto prende in considerazione un'aliquota media di tassazione calcolata sul periodo di lavoro presso il medesimo datore di lavoro (anche se poi detta aliquota verrà ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate prendendo a riferimento i redditi degli ultimi 5 anni). Pertanto la Qu.i.R. potrebbe essere in linea generale assoggettata ad un'aliquota marginale superiore, soprattutto in presenza di redditi alti o di anzianità aziendale elevata

La Qu.i.R. non rileva ai fini della tassazione separata del TFR (quello maturato antecedentemente l'esercizio dell'opzione e rimasto in azienda ovvero versato al Fondo Tesoreria nonché quello eventualmente maturato dopo la conclusione del periodo di validità dell'opzione). Ciò significa che:

1. il **periodo** di corresponsione della Qu.i.R. e
2. il relativo **importo** corrisposto

non rilevano ai fini della determinazione del reddito di riferimento per il calcolo dell'aliquota media di tassazione del TFR né della quantificazione dell'imponibile fiscale TFR.

QUANDO PUÒ ESSERE CONVENIENTE?

La tassazione ordinaria potrebbe invece risultare favorevole laddove le detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non fossero pienamente utilizzate (detrazioni superiore a imposta lorda). In questo caso l'aumento dell'imposta lorda (dovuto alla Qu.I.R.) potrebbe essere azzerato dall'applicazione delle detrazioni precedentemente riconosciute solo a livello teorico.

Tale situazione è facilmente riscontrabile in presenza di lavoratori part-time ovvero di una certa numerosità nei carichi familiari.

LA SIMULAZIONE

(Dati in euro)

Retribuzione	TASSAZIONE ORDINARIA (Legge di Stabilità 2014)		TASSAZIONE ORDINARIA (Prima della Legge di Stabilità 2014)	
	TFR annuo (netto)	TFR mensile (netto)	TFR annuo (netto)	TFR mensile (netto)
15.000	798 =	66	798	66
25.000	1.261 ↓	105	1.311	109
50.000	2.141 ↓	178	2.448	204
75.000	3.057 ↓	255	3.501	292
100.000	3.937 ↓	328	4.506	376

CHI CI GUADAGNA?

Fino a **15.000 euro** di reddito l'aliquota con il quale verrebbe tassato il Tfr in busta paga rispetto a quello che si ottiene alla fine del Rapporto di lavoro sarebbe la stessa al **23%**. Per i redditi superiori, la tassazione separata è vantaggiosa per il lavoratore rispetto a quella ordinaria. Se per i **redditi dai 15.000 euro lordi ai 28.650** il divario di imposizione è ancora sostenibile (50 euro in

più di imposta l'anno se si chiede l'anticipo in busta paga), oltre questa soglia la richiesta di anticipo non è più conveniente perché sarebbe **tassata al 38%** con oltre 300 euro di tasse in più l'anno. Per chi può contare su un reddito di 20.000 euro lordi l'anno il Tfr netto annuale sarebbe di 1.008 euro (84 euro al mese) a fronte dei 1.058 di Tfr netto annuale accantonato in azienda.

CHI CI PERDE?

L'imposizione aumenta con la crescita del reddito e per chi guadagna **90.000 euro** l'anno arriva a **568,50 euro in più di tasse**. In pratica si ricevono in busta paga di Tfr netto 3.544 euro a fronte dei 4.112 accantonati a tassazione separata

È utile aggiungere, ai fini di una corretta valutazione della scelta che la Qu.I.R. concorrerà nella definizione reddituale utile:

- 🔗 per l'**assegno al nucleo familiare**;
- 🔗 per l'**ISEE**.

MISURE COMPENSATIVE (art. 8)

L'art.8 si occupa delle misure compensative utilizzabili dai datori di lavoro per la perdita della liquidità della Qu.I.R..

In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018:

- 1) ai datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. **tramite l'accesso al finanziamento assistito** si applica



l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di Garanzia per il TFR (0,20% per tutti, 0,40% per i dirigenti) nella stessa percentuale di TFR maturando liquidato mensilmente;

- 2) ai datori di lavoro che liquidano la Qu.I.R. utilizzando risorse proprie, **senza, dunque, ricorrere al finanziamento** si applica le seguenti misure compensative



deducibilità dal reddito di impresa del **4 o del 6%**, rispettivamente, se l'impresa ha più o meno di 49 addetti, relativamente alle quote maturande di TFR corrisposte ai lavoratori che hanno richiesto la liquidazione della Qu.I.R.;



esonero (attualmente pari allo **0,28%**) **dal versamento dei contributi sociali dovuti alla gestione delle prestazioni temporanee** (ANF, maternità, disoccupazione).

PRIMI PASSI

La Scelta Dei Dipendenti

Le imprese, per ora, possono iniziare a raccogliere le istanze dei dipendenti utilizzando come riferimento il modello allegato al Dpcm 29/2015 (in allegato)

L'Inps

L'INPS dovrà aggiornare il flusso Uniemens in modo da consentire di inserirvi i dati della terza scelta sulla destinazione del Tfr, cioè quella della liquidazione mensile in busta paga sotto forma di Qu.I.R.. Dal flusso dovrà emergere che, a fronte dell'opzione per la liquidazione presentata dal lavoratore, l'importo del suo Tfr non dovrà essere indirizzato né al fondo pensione (se il dipendente lo aveva originariamente scelto) né al Fondo di tesoreria (se si tratta di dipendente di azienda con almeno 50 addetti).

Le Banche

Nelle aziende con meno di 50 dipendenti che sceglieranno di utilizzare lo strumento del finanziamento assistito l'effettivo avvio della liquidazione del Tfr è altresì subordinato al completamento di tutta la complessa procedura di accesso al credito. Secondo quanto previsto dall'accordo quadro del 24 marzo, l'ABI dovrà diffondere tra gli istituti di credito i contenuti dello stesso, predisporre il modulo di adesione che quelli interessati all'operazione dovranno utilizzare, raccogliere le eventuali adesioni e pubblicare l'elenco delle banche aderenti sul proprio sito.

**MODULO PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO MENSILE DELLA
QUOTA MATURANDA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO COME
PARTE INTEGRATIVA DELLA RETRIBUZIONE (Qu.I.R.)**

(Art. 1, comma 26, legge 23 dicembre 2014, n. 190)

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il

CF

CHIEDE

la liquidazione mensile della quota di TFR maturanda, ivi inclusa la quota eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, a partire dal mese successivo alla data della presente istanza. A tal fine:

- ✓ dichiara di non aver vincolato o ceduto il TFR a garanzia di contratti di prestito;
- ✓ chiede il pagamento della quota integrativa unitamente alla retribuzione mensile;
- ✓ dichiara di essere a conoscenza che il pagamento, nel caso in cui il datore di lavoro acceda al Finanziamento di cui all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), verrà effettuato a partire dal terzo mese successivo a quello di competenza;
(da compilare solo se il datore di lavoro ha meno di cinquanta dipendenti e non è tenuto al versamento del contributo che alimenta il fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile costituito ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
- ✓ prende atto che l'informazione relativa alla richiesta di pagamento mensile della quota maturanda del TFR, raccolta attraverso la compilazione del presente modulo, sarà comunicata all'INPS per gli adempimenti di competenza di cui all'art.1, commi da 26 a 33, della legge n. 190/2014.

Data

Firma

Una copia del presente modulo controfirmata dal datore di lavoro ovvero un'attestazione di ricevimento in formato elettronico è rilasciata al lavoratore per ricevuta.